



*Audizione informale
dei rappresentanti delle organizzazioni agricole su esame della
Proposta di legge C.746 Carloni et all.*

*“Disposizioni in materia di denominazione dei prodotti
alimentari contenenti proteine vegetali”*

*Presso la XIII Commissione Agricoltura
della Camera dei Deputati*

Roma, 21 marzo 2023

INTRODUZIONE

Il Coordinamento Agrinsieme desidera in primo luogo ringraziare il Presidente ed i Componenti della XIII Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati per aver promosso un confronto sulla proposta di legge che mira a disciplinare un aspetto delicato e controverso che rientra nel complesso tema della esposizione ai consumatori di dati ed informazioni concernenti gli alimenti posti in commercio.

La corretta informazione del consumatore è infatti uno dei principi alla base della normativa europea in materia di etichettatura dei nostri cibi e, in quanto tale, è opportuno approfondire e disciplinare situazioni che attualmente determinano incertezze e possibili conseguenze sui mercati.

In tal senso la proposta di legge è senz'altro apprezzabile nei suoi assunti e nei principi generali di applicazione. Nondimeno si formulano a seguire alcune prime osservazioni che si auspica siano prese in considerazione nel prosieguo del dibattito sull'argomento.

LA POSIZIONE DI AGRINSIEME

La normativa comunitaria sin dal 2011 (art. 7.1 del Reg. n. 1169 del 2011) ha stabilito il rispetto del principio della lealtà nelle informazioni sugli alimenti resi ai consumatori.

E' opportuno quindi prevedere una disciplina mirata che, ad esempio, impedisca di utilizzare denominazioni, ma anche altri termini o assonanze che potrebbero indurre in errore il consumatore stesso in ordine alla natura dell'alimento, le sue caratteristiche e proprietà.

In tal senso lo scopo della proposta di legge in commento è centrato, laddove si vieta l'utilizzo di talune denominazioni legali ma anche riferimenti a specie animali (e loro gruppi), terminologie specifiche della macelleria e della salumeria etc. sui prodotti a base di proteine vegetali.

Si tratta di una operazione di trasparenza dell'informazione in analogia a quanto di fatto è stato già abbondantemente previsto dalla normativa comunitaria per quanto concerne il latte ed i prodotti lattiero-caseari.

In quel caso, come anche confermato – come noto – dalla sentenza Corte di Giustizia UE, del 14.6.2017 relativa alla causa C-422/16 – Verband Sozialer Wettbewerb contro TofuTown.com GmbH, è impossibile utilizzare il termine “latte” e le altre denominazioni riservate ai prodotti lattiero caseari per designare un prodotto puramente vegetale, e ciò anche nel caso in cui a tali denominazioni siano aggiunte indicazioni descrittive che richiamano l'origine vegetale del prodotto stesso.

E' questo un principio affermato con forza dalla normativa comunitaria e appunto dalla sentenza citata, la cosiddetta "sentenza TofuTown" che si applica sempre tranne taluni casi particolari di designazioni di prodotti la cui natura esatta è chiara per uso tradizionale solo in alcuni Paesi membri.

È del tutto corretta quindi l'impostazione della proposta di legge che evidentemente si richiama a questo precedente ed estende il principio a tutti i prodotti di origine animale diversi da latte e derivati.

Nondimeno va comunque osservato un aspetto e cioè che la questione relativa alla corretta interpretazione dei prodotti lattiero-caseari trova fondamento in alcuni specifici passaggi della normativa unionale, segnatamente l'articolo 78 e l'allegato VII del regolamento n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 (c. detta "OCM unica") che ha previsto specifiche disposizioni rispetto all'utilizzo della denominazione legale per latte e prodotti lattiero-caseari.

Le conseguenze di tali principi ricadono quindi, e in quanto tale la Corte di Giustizia ha inteso interpretarli evidentemente, nella applicazione del diritto comunitario in tutti gli Stati membri e dei principi del mercato unico; mentre non altrettanto si può affermare per i prodotti di origine animale diversi da quelli lattiero-caseari.

Non è un caso che i contenuti della proposta di legge trovino applicazione solo sugli alimenti contenenti proteine vegetali "*legalmente realizzati e commercializzati nel territorio nazionale*"; escludendo di fatto la applicazione della legge stessa ai prodotti legalmente realizzati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o facente parte dello Spazio economico europeo o infine in Turchia (clausola di mutuo riconoscimento – art. 6 della PDL in esame).

Questa circostanza per il coordinamento Agrinsieme – che, si ribadisce, pur condivide senz'altro le finalità del provvedimento nell'interesse del sistema zootecnico nazionale - dovrebbe indurre ad una verifica preliminare sulla concreta possibilità di poter introdurre simili requisiti per la commercializzazione degli alimenti a base di proteine vegetali nel nostro Paese.

Andrebbe altresì verificato, qualora si riuscisse a far accettare una simile disposizione, cosa accadrebbe per i prodotti importati ai quali, verosimilmente, non potrebbero essere imposti i più stringenti requisiti in termini di denominazioni. Prefigurando una situazione paradossale secondo la quale le denominazioni vietate a prodotti realizzati e commercializzati nel territorio nazionale, potrebbero ben essere consentite a prodotti importati e commercializzati in Italia. Confondendo ulteriormente le informazioni offerte al consumatore che, per identici prodotti, potrebbe trovare in vendita denominazioni diverse in base al Paese di origine dei prodotti stessi.

Se, in conclusione, si superassero i vincoli tecnici sopra ipotizzati, Agrinsieme non potrebbe che condividere obiettivi e strumenti della proposta di legge che potrebbe comunque costituire un elemento utile ad ottenere una modifica della normativa dell'UE in analogia con quanto previsto per il settore lattiero-caseario.

Infatti, sarebbe in ogni caso auspicabile prevedere – in quanto più efficace - una idonea modifica della normativa comunitaria che preveda a livello di normativa unionale il divieto di utilizzare talune denominazioni legali sui prodotti a base di proteine vegetali. Così come pure era stato tentato in occasione della approvazione della Riforma della PAC per il “post 2022” laddove si era ipotizzata una modifica dell'allegato VII del regolamento n. 1308/2013 prima citato; modifica poi non approvata in via definitiva.

Restano poi due aspetti di carattere generale che pure il coordinamento Agrinsieme ritiene opportuno proporre al legislatore perché siano affrontati e che, in particolare, sono i seguenti:

- va impedita in ogni caso la possibilità di utilizzare per i derivati della cosiddetta “carne sintetica” denominazioni legali ma anche riferimenti a specie animali (e loro gruppi) e terminologie specifiche della macelleria e della salumeria anche a prodotti a base di carne. Si tratta di una casistica specifica che evidentemente però non sfugge va affrontata coerentemente alla esigenza di una corretta e trasparente informazione del consumatore;
- andrebbe salvaguardata, analogamente a quanto previsto nella normativa comunitaria per la disciplina dei prodotti lattiero-caseari, la possibilità di utilizzare denominazioni e terminologie specifiche che si richiamano ai prodotti a base di carni e/o ad animali anche per i prodotti a base di proteine vegetali che rientrano nella tradizione gastronomica nazionale ed identifichino preparazioni che proprio in quanto note non rischiano di indurre in errore il consumatore stesso.

Più in dettaglio, infine, in merito a taluni aspetti specifici della proposta di legge, si evidenzia la necessità in ogni caso di:

- applicare la deroga specifica prevista all'articolo 4, c. 2, che consente l'utilizzo delle denominazioni riferite alle carni, unicamente agli alimenti con una presenza di carni – e non già di proteine animali - prevalente sul peso complessivo dell'alimento stesso;
- aumentare significativamente il livello delle sanzioni previste per coloro i quali detengano e vendano/distribuiscono gratuitamente prodotti non conformi al divieto e che la proposta di legge commisura in un intervallo compreso tra 500 e 7.500 euro.

Agrinsieme è costituita dalle organizzazioni professionali C.I.A.-Agricoltori Italiani, Confagricoltura, Copagri e dalle centrali cooperative Confcooperative FedAgriPesca, Legacoop Agroalimentare e Agci Agrital, a loro volta riunite nella sigla Alleanza Cooperative Italiane – Settore Agroalimentare. Il coordinamento Agrinsieme rappresenta oltre i 2/3 delle aziende agricole italiane, il 60% del valore della produzione agricola e della superficie nazionale coltivata, oltre 800mila persone occupate nelle imprese rappresentate.